

mediante rate trimestrali costanti comprensive di capitale ed interessi.

La mutuataria chiede inoltre che per detta operazione venga applicato un tasso inferiore a quello attuale.

In analogia a quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 13 febbraio 1935, in merito alla richiesta di altro mutuatario, potrebbe consentirsi la trasformazione suddetta mantenendo la durata dell'ammortamento alla durata residua del mutuo (14 anni), e fermo restando il tasso d'interesse del 6,50%.

Il Direttore Generale sottopone quanto sopra al Consiglio di Amministrazione, per le decisioni di sua competenza.

Il Consiglio, su conforme parere del Comitato Permanente, delibera di accogliere le suddette proposte.

..

g. Richiesta del Comune di Liassa Amerina di prolungamento del periodo di ammortamento del residuo suo debito, in dipendenza del mutuo a suo tempo concessogli dall'Istituto.

Il Direttore Generale ricorda che con contratto